

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
NURAMINIS

__ l__ sottoscritt _____

nat __ a _____ il _____

Residente in NURAMINIS in Via _____ n° _____

Di professione _____

essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modifiche ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei **Giudici Popolari**:

di **CORTE DI ASSISE** (scuola media di primo grado)

di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (scuola media di secondo grado – diploma)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21, di essere iscritto nell'elenco sopra contrassegnato.

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:

a) cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall'articolo 12 della Legge n. 287/1951 e successive modifiche ed integrazioni che comportano l'esclusione dall'Ufficio di Giudice Popolare;

b) in possesso del titolo di studio che si allega in copia, di: _____

c) conseguito presso la scuola/istituto _____

Allega: copia del documento di riconoscimento

Nuraminis, _____

Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -

I giudici popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'Ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.